

Separazione personale dei coniugi giudiziale con addebito -Cass. n. 16740/2020

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito -
Conseguenze - Risarcimento dei danni - Ammissibilità - Condizioni.

MATRIMONIO

SEPARAZIONE PERSONALE

ADDEBITO

L'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma indicata. (Conf., 5866/1995, Rv. 492486-01).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16740 del 06/08/2020 (Rv. 658804 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0151](#), [Cod_Civ_art_2043](#)

corte

cassazione

16740

2020